

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3282

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, CURTI IVANO, RAFFAELLI, MARICONDA, ALBERTINI,  
ARMAROLI, CERRETI GIULIO, PIGNI, SPALLONE, ANGELINO PAOLO**

*Presentata il 26 settembre 1961*

**Modifiche alla legge 16 settembre 1960, n. 1016,  
sul finanziamento a medio termine al commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di rendere concretamente operante ed efficace la legge sul finanziamento a medio termine alle aziende commerciali, riteniamo non necessiti di una approfondita dimostrazione. Crediamo infatti, che sia sufficiente ricordare che secondo i dati forniti dal Ministero dell'industria e del commercio, le operazioni finanziarie effettuate alla data del 8 giugno 1961, dopo cioè nove mesi dall'entrata in vigore della legge, avevano appena raggiunto il numero di 306 per un importo complessivo di lire 2.296.170.000.

La mancata utilizzazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da parte delle categorie commerciali, che da anni hanno richiesto l'estensione del credito agevolato in favore delle loro aziende, conferma il carattere del provvedimento come non rispondente alle esigenze e alle possibilità di beneficiarne, da parte delle predette categorie. D'altra parte non bisogna dimenticare che lo stesso Ministro dell'industria e commercio, il relatore e la maggioranza, che vollero approvare alla XII Commissione permanente della Camera il testo pervenuto dal Senato, lo considerarono un provvedimento provvisorio e pur non accogliendo la serietà delle nostre obiezioni e la validità degli emendamenti proposti, essi, trasformati in ordini del giorno impegnativi, furono all'unanimità approvati.

Ma quegli ordini del giorno non potevano e non hanno potuto trasformare uno stru-

mento legislativo, che si definì provvisorio e sperimentale, in una legge efficiente ed idonea ad affrontare e avviare a soluzione, uno dei problemi determinanti per l'armonico sviluppo di un importante settore dell'economia: il rinnovamento democratico e l'adeguamento della rete di distribuzione delle merci alle nuove, moderne esigenze della collettività. Non è dubbio però che l'approvazione di tali ordini del giorno, dimostrò la volontà unanime della Commissione, di voler apportare quelle modifiche che la pratica attuazione del provvedimento avrebbe dimostrato necessarie ed indispensabili.

Oggi, alla distanza di un anno dalla promulgazione della legge per il credito agevolato al settore commerciale, l'urgente necessità di modificare le disposizioni si riconosce anche da parte di chi volle dimostrarsi affrettatamente fiducioso sulle possibilità di un efficace intervento del provvedimento. La stessa Confederazione generale italiana del commercio, i cui dirigenti si dichiararono soddisfatti del provvedimento durante la discussione di esso in Parlamento, ne denuncia oggi la restrittiva formulazione e i limiti che di fatto la rendono praticamente inoperante.

Il Convegno nazionale di Milano indetto dal Centro nazionale del commercio, svoltosi nei giorni 9-10 luglio, per un approfondito esame della situazione attuale del commercio, e, in particolare, delle condizioni dei

piccoli e medi commercianti, a questo riguardo formulò delle precise proposte di modifica della legge sul credito a medio termine, affinché l'intervento dello Stato divenisse concretamente idoneo ad aiutare un vasto e profondo rinnovamento e adeguamento della rete commerciale, con l'urgenza derivata dalla necessità di contenere, sul piano finanziario e tecnico, la massiccia offensiva dei grandi complessi monopolistici, finanziari e commerciali, italiani e stranieri.

L'esperienza di questo primo periodo di applicazione della legge, l'esame delle proposte formulate al citato Convegno di Milano; le richieste avanzate dalle diverse organizzazioni di categorie commerciali, postulano le modifiche che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione dei colleghi deputati.

Esse prevedono:

1°) l'estensione del finanziamento anche all'acquisto del fondo ove si esercita l'attività commerciale, quando l'acquisto stesso sia collegato al piano di rinnovamento degli impianti e delle attrezzature (articolo 1). Un impegno finanziario a lunga scadenza necessario per operare un'adeguata trasformazione delle forme di vendita, può essere affrontato dall'operatore commerciale, infatti, a condizione che tale sforzo non venga annullato dalla instabilità del rapporto di locazione del fondo, instabilità che potrà essere eliminata solo dal riconoscimento del principio della giusta causa per le disdette dei contratti locativi, o dalla proprietà del fondo che si intende trasformare;

2°) la possibilità di avere il credito anche per la costituzione di scorte di merci, almeno per un importo pari al 30 per cento della somma concessa per le trasformazioni aziendali, così come è consentito in tutte le operazioni creditizie agevolate in favore della piccola e media industria, e per l'artigianato (articolo 2);

3°) una riduzione del tasso d'interesse sui crediti alle piccole e medie imprese commerciali pari al 3 per cento, poiché la limitata produttività delle minori aziende, sulle quali è principalmente necessario far leva per un esteso ammodernamento della rete distributiva, non consente, almeno per i primi cicli di attività, il pagamento degli ammortamenti e di maggiori tassi d'interessi passivi sulla somma mutuata (articolo 3);

4°) uno stanziamento annuo per due miliardi di lire, ad iniziare dall'esercizio 1962-63, fino all'esercizio 1969-70, al fine di soddisfare il prevedibile aumento delle richieste di finanziamento e quindi poter coprire il maggior onere derivato da esse e dall'aumento del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi (articolo 4);

5°) infine la costituzione di un fondo interbancario di garanzia, onde ovviare ai limiti posti ad una più vasta accessibilità ai finanziamenti agevolati dalla richiesta di «garanzie reali», così come è in uso nella prassi degli Istituti di credito, se vogliamo che, pur con le necessarie cautele, siano aiutati gli operatori seri, onesti, con sufficienti garanzie personali, anche se privi di quelle reali fino ad ora domandati (articolo 5 e 6).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provin-

cia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la Sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, e per l'acquisto dei fondi dove l'impresa intende esercitare la propria attività, quando l'acquisto serve alla realizzazione dei programmi su indicati ».

## ART. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituita dalla seguente:

« *d*) al rinnovo, all'impianto, all'apprestamento delle attrezzature delle imprese commerciali, e alle opere murarie e all'acquisto dei fondi necessari per l'adattamento degli esercizi commerciali, nonché alla iniziale formazione di scorte di merci non superiori all'importo del 30 per cento del finanziamento accordato ».

## ART. 3.

Il 2°, il 3° ed il 4° comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata di anni 7 e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10.

Il tasso d'interesse da applicarsi alle operazioni predette sarà del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa ».

## ART. 4.

L'articolo 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Per la corresponsione dei contributi connessi ai sensi del precedente articolo 6, a partire dall'esercizio 1962-63 e fino all'esercizio 1969-70, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio la somma annua di lire 2 miliardi.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 5.

Tra gli Istituti indicati nell'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è costituito un « Fondo intercambiario di garanzia » per le coperture dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini dell'articolo 1 della legge citata di mutui a piccole e medie aziende commerciali o loro cooperative e consorzi, che non abbiano sufficienti garanzie reali, purché sia accertata:

a) la serietà e la capacità imprenditoriale degli operatori richiedenti;

b) il carattere di rinnovamento dell'azienda commerciale per il quale è richiesto il mutuo che non dovrà mai essere superiore ai 50 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria e commercio, su conforme parere del Comitato, di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, dispone con proprio decreto che l'istituto di credito interessato conceda il mutuo, anche in deroga ad ogni altra norma in vigore.

ART. 6.

La predetta garanzia si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti per almeno due rate consecutive.

Il « Fondo intercambiario di garanzia » ha personalità giuridica ed è amministrato secondo norme emanate dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e le sue deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le dotazioni del Fondo intercambiario di garanzia sono costituite da annue lire 500 milioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 settembre 1960, n. 1016, dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio.